II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE CONSULTIVA:	
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e	
conclusione – Parere favorevole)	23
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	28
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)	29
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	31
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia sulla situazione degli istituti penitenziari (Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)	26
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo (Rinvio del seguito dell'esame)	26
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1882)	26
i Seguito dell'esame e rinvio -Addinamento della drodosta di legge C. 1882)	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si èriunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 novembre 2008. —Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. —Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione -Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Avverte altresì che l'onorevole Ferranti, a nome del Gruppo del Partito Democratico, ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Quest'ultima sarà posta in votazione nel caso in cui fosse respinta la proposta del relatore.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, si riporta alla proposta di parere presentata, riservandosi di intervenire all'esito del dibattito.

Angela NAPOLI (PdL) esprime forti perplessità sulla legittimità di alcuni aspetti del provvedimento, con particolare riguardo al trattamento penale differenziato, previsto solo per alcune zone del territorio per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il reato deve essere tale per qualsiasi cittadino, in qualsiasi parte del territorio sia commesso. Sottolinea quindi come i dei reati previsti dal provvedimento siano commessi anche in regioni per le quali non è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo avere rilevato la legittimità costituzionale del provvedimento, sottolinea tuttavia che lo stesso necessita di ulteriori riflessioni quanto al necessario coordinamento con il decreto legislativo n. 152 del 2006. Ritiene che sarebbe stato forse più opportuno prevedere un semplice inasprimento delle pene per reati già previsti dal cosiddetto «codice ambientale» Considera, inoltre, inappropriata, la dettagliata previsione di misure e dimensioni per i rifiuti ingombranti.

Propone quindi, unitamente all'onorevole Sisto, che il relatore integri la sua proposta di parere favorevole con la seguente osservazione: «in relazione alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le fattispecie ivi individuate in modo da rendere sistematicamente coerenti con le vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle pene previste »

Pasquale CIRIELLO (PD) esprime forte contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, ritenendo peraltro inconferenti le motivazioni poste alla base della proposta di parere favorevole del relatore. Si dice stupito della emanazione stessa del provvedimento, dato che il Presidente del Consiglio, anche in occasione delle sue visite a Napoli, ha piùvolte affermato che l'emergenza rifiuti in quella città sarebbe cessata. Sottolinea quindi che la violazione dell'articolo 3 della Costituzione non può essere giustificata dalla eccezionalità del provvedimento, poichécomunque disetta il requisito della ragionevolezza. L'utilizzo di tale argomentazione, d'altra parte, porterebbe alla paradossale conseguenza dell'emanazione di tante normative differenziate per quante sono le peculiarità ed urgenze delle varie zone del territorio nazionale. Il che appare inaccettabile, così come è inaccettabile che il provvedimento in esame realizzi sostanzialmente una forma di «federalismo penale». Dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Contento, sottolineando altresì come il provvedimento sia irrispettoso del principio di proporzionalità fra gravità del reato e relativa sanzione, soprattutto con riferimento alla previsione di criteri dimensionali del tutto inopportuni per i rifiuti ingombranti. Una simile severità nei confronti di comportamenti che possono essere commessi anche dal cittadino comune, risulta ancor piùinaccettabile se si considera la tendenza dell'attuale Governo a mitigare o sopprimere sanzioni penali in favore di categorie di soggetti privilegiati.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di condividere i rilievi critici degli onorevoli Contento, Angela Napoli e Ciriello. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo nei confronti di un provvedimento che, seppure teoricamente condivisibile nelle finalità tuttavia ricorre a strumenti del tutto inappropriati per perseguire le finalità medesime. Rileva che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito si è registrato un significativo ripensamento da parte del relatore, il quale aveva presentato un emendamento volto a rendere applicabili su tutto il territorio nazionale il regime penale previsto anche se, purtroppo, tal ripensamento non si è

poi tradotto in una modifica del testo. Nel richiamarsi ad un suo precedente intervento, ribadisce quindi che il provvedimento in esame appare incostituzionale, sotto il profilo della violazione dell'articolo 3, appare irrispettoso del principio di proporzionalità della sanzione penale, incentiva le organizzazioni criminali a commettere i reati in questione in regioni diverse dalla Campania e difetta delle necessarie norme di coordinamento con le previsioni del vigente codice ambientale. Raccomanda quindi la approvazione del suo parere contrario.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea che le uniche perplessità poste dal testo in esame possono essere agevolmente superate integrando la proposta di parere del relatore con l'osservazione elaborata insieme all'onorevole Contento. Con riferimento a taluni rilievi critici emersi nel corso del dibattito, fa presente che la cosiddetta «emergenza rifiuti » in Campania è purtroppo un tema ancora attuale e, nonostante il Governo abbia già fatto molto, tuttavia è necessario intervenire nuovamente, anche con la previsione di norme penali eccezionali che, peraltro, non costituiscono una novità per il nostro sistema.

Pierluigi MANTINI (PD), nel condividere sostanzialmente l'intervento dell'onorevole Ferranti, precisa che nell'ordinamento giuridico sono previste sanzioni penali differenziate nel caso della lesione di beni soggetti a particolari vincoli. Nel diritto ambientale, segnatamente, sussiste una fondamentale distinzione fra «emissioni » e «immissioni », che consente di graduare le sanzioni a seconda degli effetti, di diversa entità e gravità che si producono sui corpi recettori. Ciò che induce a formulare un giudizio negativo sul provvedimento in esame è in primo luogo, la previsione di fattispecie autonome di reato. Sarebbe stato, infatti, più opportuno e giuridicamente maglio sostenibile prevedere un parziale aggravamento delle fattispecie penali di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Roberto RAO (UdC), nell'associarsi alle considerazioni degli onorevoli Ferranti, Mantini e Ciriello, stigmatizza l'abuso delle situazioni emergenziali per produrre leggi ad hoc, che poi si dimostrano controproducenti, sia per gli effetti che in concreto producono sia per l'incidenza negativa sul sistema normativo nel suo complesso. Esprime perplessità sul fatto che l'applicazione di determinate fattispecie penali dipenda da un provvedimento amministrativo e che tale provvedimento, ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza, sia adottata dal Consiglio dei ministri, al quale pertanto si attribuiscono poteri forse eccessivi. Rileva che il provvedimento presenta comunque taluni aspetti condivisibili, ma ritiene che prima di intervenire con nuove fattispecie penali, sarebbe stato opportuno verificare come in concreto ha trovato applicazione il cosiddetto codice ambientale.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, rileva che le argomentazioni sulla asserita incostituzionalità del provvedimento in esame devono considerarsi assorbite dalla discussione della relativa questione pregiudiziale, sulla quale l'Assemblea si è pronunciata in modo netto. Inoltre la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che, qualora si verifichino le stesse condizioni della regione Campania, la dichiarazione dello stato di emergenza può essere estesa ad altre regioni, non potendosi quindi parlare di una normativa ad hoc per una sola regione. Con riferimento alla scelta dei limiti edittali delle pene, nonché al tema della proporzionalità delle stesse rispetto alla gravità dei reati, sottolinea come la stessa attenga alle valutazioni politiche del legislatore su come tutelare il bene protetto. Nel caso di specie, il provvedimento è connotato da una netta presa di posizione rispetto allo specifico bene giuridico oggetto di tutela. Rileva inoltre l'inconferenza dei rilievi circa l'asserita esigenza di coordinamento tra il provvedimento in esame e le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, poiché tale esigenza ènegata proprio dalla natura eccezionale della norma.

Ritenendo condivisibile l'osservazione degli onorevoli Contento e Sisto, riformula conformemente la sua proposta di parere (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata (*vedi allegato 3*), risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI

Mercoledì 26 novembre 2008. —Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. —Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Seguito dell'audizione del Ministro della giustizia sulla situazione degli istituti penitenziari.

(Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, rinviata nella seduta del 19 novembre 2008.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rita BERNARDINI (PD), Angela NAPOLI (PdL), Pierluigi MANTINI (PD), Antonino LO PRESTI (PdL), Guido MELIS (PD), Roberto CAS-SINELLI (PdL), Marilena SAMPERI (PD), Donatella FERRANTI (PD), Francesco Paolo SISTO (PdL) e Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL).

Giulia BONGIORNO, presidente, ringrazia il ministro per essere intervenuto e, ricordando che risultano iscritti a parlare ulteriori deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 novembre 2008. —Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere ricordato che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di testo unificato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio –Abbinamento della proposta di legge C. 1882).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stata abbinata la proposta di legge C. 1882 Di Pietro.

Anna Paola CONCIA (PD), relatore, rileva che la proposta di legge n. 1882 Di Pietro, come si legge nella relazione illustrativa, èvolta ad estendere l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 anche agli atti di discriminazione di persone compiuti a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere. Con tale estensione si intende dare parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rimasti finora sostanzialmente inattuali. Si intende quindi affermare un principio di valenza generale, sancendo l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identitàdi genere o dall'orientamento sessuale delle persone.

La proposta di legge consta di un articolo ed è volta a modificare il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

In particolare, alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 654, viene punito chiunque, in qualsiasi modo, diffonde (anziché «propaganda »

come previsto nella attuale formulazione) idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita (anziché «istiga » come attualmente previsto) a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

La pena viene inasprita, passando dalla reclusione fino ad un anno e sei mesi alla reclusione fino a tre anni. Viene peraltro eliminata la pena alternativa della multa fino a 6.000 euro.

Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 il termine «istiga» viene sostituito dal termine «incita». La disposizione pertanto prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione. C. 1875 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

il decreto-legge n. 172 del 6 novembre 2008 si prefigge lo scopo di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti anche mediante una piùincisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti;

l'articolo 6 introduce, pertanto, una disciplina eccezionale volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto codice ambientale), qualora queste siano poste in essere nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

le disposizioni penali introdotte dal predetto articolo 6, suscettibili di applicazione diretta su tutto il territorio nazionale ogni qualvolta sia dichiarata l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, rientrano nella categoria delle norme eccezionali di cui agli articoli 2, comma quarto, del codice penale, nonché 14 delle preleggi al codice civile;

la circostanza che le norme di cui all'articolo 6 introducano una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del locus commissi delicti, trova la propria giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nella gravità della crisi del settore dei rifiuti in quei territori in relazione alle quali èstato dichiarato lo stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione. C. 1875 Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

le modifiche alla disciplina penale dei rifiuti, apportate dall'articolo 6 decreto legge 6 novembre 1008, n. 172, consistono sostanzialmente in un inasprimento sanzionatorio di comportamenti già sanzionati dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ma solo se commessi «nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ». L'aggravamento delle sanzioni opera, cioè solo per quelle condotte che siano commesse in precisi ambiti geografici del territorio dello Stato, determinati da una dichiarazione dello stato di emergenza effettuata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

nella maggior parte delle ipotesi il decreto aggrava le sanzioni penali già previste dal cd. codice dei rifiuti: ciò avviene trasformando quelle che prima erano fattispecie contravvenzionali in delitti (ovviamente, purchécommessi in certe aree del territorio nazionale);

in un caso, invece, l'inasprimento sanzionatorio comporta che certe condotte assumano rilevanza penale rispetto alla punizione in sede amministrativa prevista nel cosiddetto «codice dei rifiuti » (decreto legislativo n. 152 del 2006): è quanto accade per le condotte di abbandono, scarico e

deposito di rifiuti pericolosi, speciali ed ingombranti commesse da privati, che diventano, nelle aree di emergenza-rifiuti, un delitto punito con pene piuttosto severe;

in linea di massima, la previsione di fattispecie delittuose caratterizzate da massimi edittali piuttosto elevati rende disponibili, nella repressione di questi reati, gli strumenti di restrizione cautelare e l'adozione della misura pre-cautelare dell'arresto facoltativo. Se viene eseguito l'arresto diventa poi possibile – rectius obbligatorio – processare i delitti con le formi celeri del giudizio direttissimo;

le scelte edittali effettuate dal legislatore governativo risentono proprio della finalità di mettere a disposizione degli organi inquirenti le misure cautelari e, soprattutto, di consentire l'arresto per le condotte individuate;

il legislatore governativo ha scelto di introdurre anche ipotesi colpose, che vengono punite meno gravemente e rimangono nell'ambito delle sanzioni contravvenzionali (arresto e/o ammenda). Va tuttavia notato che manca la previsione colposa per il delitto di realizzazione o gestione abusiva di discarica e per quello che punisce l'attivitàdi raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza autorizzazione: per queste due ipotesi, dunque, la commissione colposa del fatto illecito continua (forse) a ricadere nella disciplina generale del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in un caso, poi, va osservato che la fattispecie colposa è (paradossalmente) punita meno gravemente di quanto accada nel codice dei rifiuti: è così per il reato previsto dall'articolo 6 lettera c), di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti da parte dei titolari di imprese o di enti, per il quale le sanzioni sono più lievi del corrispondente articolo 256 comma 2 decreto legislativo n. 152 del 2006. Qui l'emergenza finisce paradossalmente per giustificare un ammorbidimento delle pene!;

il fatto che certe condotte siano punite più severamente solo nelle zone di emergenza e, quindi, solo in certi ambiti del territorio spaziale pone anzitutto un problema di uguaglianza della legge penale per i cittadini; che vi siano aree dello Stato in cui un certo bene giuridico è maggiormente leso dai comportamenti della popolazione che vi abita non puògiustificare un intervento penale ad hoc territorialmente limitato. La disparità di trattamento creata dalla legge èirragionevole, perchési fonda, non sul presupposto di tutelare diversamente un certo bene giuridico protetto dalle norme penali (in questo caso l'ambiente), ma di estirpare un presunto atteggiamento culturale di illegalità all'interno di una regione;

oltre alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, peraltro, vi sono anche violazioni del principio di legalità che presiede alla normazione in materia penale ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione; la legge infatti risulta essere priva di quei caratteri di generalità ed astrattezza che debbono contraddistin-

guerla e finisce per risolversi in un intervento penale *ad hoc*;

sempre sul piano del principio di legalità vi è un ulteriore vulnus. Infatti, l'operatività nello spazio della norma penale viene a dipendere da un atto dell'esecutivo, come la dichiarazione dello stato di emergenza che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

Tanto premesso, se si può in linea di massima, condividere in generale l'inasprimento del trattamento sanzionatorio degli illeciti ambientali non si puo condividere:

che ciò avvenga solo in alcuni ambiti del territorio italiano, attraverso un procedimento legislativo che è ancora una volta emergenziale:

che non prevede efficaci strumenti di prevenzione e di repressione dei comportamenti che gravemente incidono sul bene ambiente e sul diritto alla salute di tutti i cittadini;

che non costituisce un efficace contrasto alla criminalità organizzata che gestisce i rifiuti pericolosi attraverso «imprese » che certamente superano gli ambiti territoriali della regione Campania, e senza alcun coordinamento dei limiti edittali all'interno degli articoli 255 e 256 del decreto sui rifiuti per realizzare un'effettiva protezione dell'ambiente su tutto il territorio nazionale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Ferranti, Tenaglia, Ciriello, Capano, Samperi, Melis.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VIII Commissione. C. 1875 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

il decreto-legge n. 172 del 6 novembre 2008 si prefigge lo scopo di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto in Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti anche mediante una piùincisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti;

l'articolo 6 introduce, pertanto, una disciplina eccezionale volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto codice ambientale), qualora queste siano poste in essere nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

le disposizioni penali introdotte dal predetto articolo 6, suscettibili di applicazione diretta su tutto il territorio nazionale ogni qualvolta sia dichiarata l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, rientrano nella categoria delle norme eccezionali di cui agli articoli 2, comma quarto, del codice penale, nonché 14 delle preleggi al codice civile;

la circostanza che le norme di cui all'articolo 6 introducano una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del luogo ove è stato commesso il delitto, trova la propria giustificazione, sotto il profilo della ragionevolezza, nella gravità della crisi del settore dei rifiuti in quei territori in relazione alle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le fattispecie ivi individuate in modo da renderle sistematicamente coerenti con le vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle pene previste.